



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 247	DEL 29/07/2021
--------	----------------

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **09:15** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	ACCIARRI MONICA	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO		Si
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA		Si
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA		Si
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 3
--------------------	-------------------

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

### OGGETTO:

AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta del dirigente del Servizio Personale, riportata nel documento istruttorio allegato al presente atto;

### PREMESSO CHE:

- gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL dell'Area II, Regioni ed autonomie locali, della dirigenza, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- spetta alla Giunta Comunale dare indicazioni in merito alla definizione delle somme che andranno a costituire il fondo per le risorse decentrate unitamente a quelle che vengono riconfermate di anno in anno sia per la parte stabile che per quella variabile mantenendo le originarie caratteristiche;
- la costituzione del predetto Fondo deve tenere conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001, al D.Lgs 150/2009, alla L.296/2006 (art. 1 comma 557 e 557 quater), al DL 78/2010 (art. 9) così come convertito in L.30/7/2010 n. 122, al DL 98/2011 così come convertito in L. 111/2011, al DPR 122/2013 (art. 1), alla L. 147/2013 (art. 1 commi 453 e 456), alla L. 190/2014, alla L. 208/2015 ed infine al D.Lgs. 75/2017;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2021 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2021-2023. Determinazioni”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 23 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) piano degli obiettivi e il piano della performance 2021-2023;

### RICHIAMATO:

- l'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale *“il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che *“in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTO l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Ascoli Piceno risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto;

TENUTO CONTO che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 303 del 29.12.2020 è stato adottato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance ed erogazione premialità di tutto il personale dirigente e non dirigente;

VISTO il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

DATO ATTO che sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n.165/2001, è stata attuata la semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie. Nello specifico l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018;

PRESO ATTO che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso articolo 57;

VISTO il CDI anno 2020, come certificato dal competente organo di controllo a termini dell'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001, e dal quale risulta che il totale risorse stabili come definite a termini dell'art. 26 CCNL 23.12.1999 e dei successivi incrementi disposti dai contratti del 2006, 2007 e 2010, destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali: €. 400.000,00;

VISTE in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2021, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:

- art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
- art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

DATO ATTO che l'art. 27, CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006, è stato disapplicato ad eccezione dei commi 1 e 5, per i quali, pertanto:

- "Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne" (c. 1);
- "Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione ..." (c. 5);

VISTI gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall'art. 54, c. 4, del nuovo CCNL, da finanziare a termini dell'art. 56 dello stesso Contratto come di seguito specificato:

Riferimento al CCNL	Descrizione
54, comma 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50
54, comma 5	Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4
56, commi 1 e 2	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti. Detto incremento concorre al finanziamento dell'aumento della retribuzione di posizione di €. 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte residuale, è destinato alla retribuzione di risultato.

DATO ATTO che gli incrementi sul trattamento economico fisso a titolo di posizione e risultato, disposti dall'art. 56 del CCNL sono da considerarsi in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs 75/2017, come previsto dal DL n. 135/2018, art. 11, comma 1 lett. a);

L'integrazione disposta dall'art. 56 c. 1 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, pari all'1,53% del Monte Salari 2015 che, secondo le risultanze del Conto Annuale trasmesso e certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4 giugno 2016, ammonta a € 816.749,00, è pari a € 12.496,26;

PRESO ATTO che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

VISTA la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020, pari ad €. 400.000,00, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione in data 22/12/2020;

TENUTO CONTO che l'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 302 del 29/12/2020 ha adottato i criteri per determinare i valori economici della retribuzione di posizione secondo i criteri dettati dal Contratto;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;

RICORDATO che:

- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2021 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo

dell'anno successivo (2022);

RICHIAMATO, altresì il parere dell'Aran (Orientamenti Applicativi AII\_132 del 08/07/2015) che ha stabilito che *“i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del citato art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo”*.

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 17 del 26 gennaio 2021, richiamata nella proposta allegata, è stata costituita l'attuale composizione della delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCNL del per sonale dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale intende fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di Contrattazione Integrativa, le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato anno 2021:

- Predisposizione del nuovo CCI normativo da redigersi nel rispetto delle previsioni del CCNL del 17 dicembre 2020 ed in particolare:
  - 1) La definizione della percentuale di maggiorazione per gli incarichi ad interim ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico;
  - 2) I criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo;
  - 3) I criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
  - 4) L'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990;
  - 5) I criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica;
  - 6) Il trattamento economico del personale in distacco sindacale.
- Rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di pareggio di bilancio;
- determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo di €. 412.496,26 tenuto conto dell'incremento di €. 12.496,26 per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020, da destinare:
  - per la quota di €. 281.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2021 tempo per tempo;
  - la quota di €. 131.496,26 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione posizione e di risultato e che verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.

PRESO ATTO che l'assetto dirigenziale dell'ente nel corso dell'anno 2021 ha subito alcune modifiche e presentato la vacanza di una posizione dirigenziale e tenuto conto del parere dell'ARAN (Parere DB.6) ha chiarito che *“il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti, potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate (come ad esempio nel caso di funzioni dirigenziali vacanti per assenza dei titolari) trova invece applicazione l'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo;*

DATO ATTO che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

VISTI:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”;
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

Richiamato il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

Dato atto che sarà data dovuta informazione alle OO.SS. rappresentative della dirigenza e alle relative RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Ritenuto di dover fornire al Dirigente del Servizio Personale gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi per la contrattazione del riparto del fondo, come da prospetto sopra riportato;

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per un importo di EURO 412.496,26 oltre oneri ed IRAP, e che tali somme sono contenute negli stanziamenti assegnati al Servizio Personale nel bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto, altresì, che il Dirigente del Servizio Personale provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato da parte del Dirigente del Settore Risorse Umane ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato da parte del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per appello nominale,;

## DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte:

1. di approvare e condividere il Documento Istruttorio predisposto dal Dirigente del Servizio Personale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di fornire al Dirigente del Servizio Personale gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato anno 2021:
  - Predisposizione del nuovo CCI normativo da redigersi nel rispetto delle previsioni del CCNL del 17 dicembre 2020 ed in particolare:
    - 1) La definizione della percentuale di maggiorazione per gli incarichi ad interim ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico;
    - 2) I criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo;
    - 3) I criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
    - 4) L'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990;
    - 5) I criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica;
    - 6) I criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;
    - 7) Il trattamento economico del personale in distacco sindacale.
  - Rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di pareggio di bilancio;
  - determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo di €. 412.496,26, tenuto conto dell'incremento di €. 12.496,26 per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020, da destinare:
    - per la quota di €. 281.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2021 tempo per tempo;
    - la quota di €. 131.496,26 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e che verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.
3. di dare atto che sugli importi confluiti nel Fondo è stata a suo tempo applicata la riduzione di cui all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017;
4. di dare atto altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2021 del personale dirigente dovrà rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
5. dare atto che la spesa di € 412.496,20 e i relativi oneri ed IRAP a carico dell'Ente, trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli del P.E.G. 2021 relativi alle spese di personale inerenti il Fondo dei dirigenti;

6. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
7. di individuare nel dirigente del Servizio Personale il responsabile del procedimento relativo al presente atto;
8. di dichiarare con separata votazione unanime palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 71 del 29/07/2021

**Oggetto:** AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 2 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA, SPORT, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

SCOGNAMIGLIO LORIS

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Rif.to proposta delibera: 71 del 29/07/2021**

**Oggetto:** AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario, MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 29/07/2021 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

**Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
MATTIOLI CRISTINA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE</b> <b>Dott. FIORAVANTI MARCO</b>	<b>IL SEGRETARIO</b> <b>Dott. VINCENZO PECORARO</b>
---	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*